

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore
L'Assessore

Prot. n. 1164/gab.

Palermo, 25 marzo 2020

Oggetto: Sospensione delle lezioni nelle scuole per causa di forza maggiore – Coronavirus. Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali. ***Ulteriori indicazioni applicative a salvaguardia degli alunni con disabilità e a tutela dei lavoratori.***

Alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali

e, p. c. Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

LORO SEDI

Si fa richiamo alla nota prot. n. 972/gab del 5 marzo 2020 con la quale lo scrivente ha impartito, a seguito della chiusura degli istituti scolastici afferenti alle ex province e a salvaguardia degli alunni con disabilità e a tutela dei lavoratori, le prime indicazioni applicative del DPCM del 4 marzo 2020, facendo riserva di adottare ulteriori disposizioni.

Preso atto che ad oggi non è cessato lo stato emergenziale determinato dalla contagiosità del coronavirus, con la presente si prorogano i termini precedentemente fissati in analogia al D.P.C.M. del 4 marzo u.s., sino alla normale riapertura delle scuole e alla ripresa delle lezioni.

In secondo luogo, al fine di contribuire alla rapida attuazione delle disposizioni sancite dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si invitano codeste Città metropolitane e Liberi consorzi ad attenersi alle seguenti disposizioni nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Preliminarmente, appare utile ricordare che il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 24/2016 dispone che codeste Città metropolitane e codesti Liberi consorzi possano, con risorse a carico dei propri bilanci, integrare i fondi all'uopo trasferiti da questo Assessorato.

Conseguentemente, lo scrivente confida, in un clima di leale collaborazione, in un intervento integrativo da parte di codeste ex province, affinché si possa meglio corrispondere al soddisfacimento del fabbisogno di assistenza da parte degli alunni disabili.

Infatti, le attuali restrizioni dettate dai diversi decreti ministeriali e relative ordinanze applicative si manifestano ancora più penalizzanti per i ragazzi affetti da disabilità per i quali la

frequentazione dell'istituzione scolastica rappresenta una ineludibile occasione di crescita e di socializzazione.

In tale ottica, si richiama in particolare la lettera b) della nota prot. 972/2020, nella quale si fa richiamo alla facoltà delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di convertire i servizi erogati agli alunni disabili per l'inclusione scolastica in servizi alla comunicazione extra scolastica, all'attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, limitatamente alle ore non rese a seguito della chiusura delle scuole. Si fa richiamo altresì alla parte in cui si formula invito a compiere tutte le attività di competenza a salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e, conseguentemente, a vigilare sulla corretta applicazione dei vigenti contratti di lavoro, ivi compreso l'eventuale avvio, di ogni misura, ordinaria e/o straordinaria, di sostegno ai lavoratori.

Ciò premesso, alla luce delle recenti disposizioni dettate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, lo scrivente ritiene di dover intervenire nuovamente per dettare ulteriori indicazioni, tese ad assicurare uniformità di applicazione sull'intero territorio regionale, di guisa che possa essere ridotto l'impatto negativo che l'attuale stato emergenziale "covid-19" sta determinando sui lavoratori e sulle imprese del terzo settore e, soprattutto, sui ragazzi affetti da disabilità a causa delle limitazioni ai contatti sociali e ai momenti di aggregazione.

E' opportuno evidenziare che il nuovo D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 22 consente alle società cooperative/ datori di lavoro di far accedere agli ammortizzatori in deroga anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, si rinnova l'invito a codeste Città metropolitane e a codesti Liberi Consorzi di promuovere, presso le società cooperative e gli eventuali altri gestori di cui si avvalgano per le erogazione dei servizi di assistenza agli alunni disabili, l'avvio delle procedure di cui all'art. 48 del decreto legge in questione, affinché i lavoratori che ne abbiano diritto possano avere rapido accesso alla cassa integrazione in deroga.

Per i restanti lavoratori, vale a dire quelli che non hanno instaurato con le società cooperative o altro gestore affidatario del servizio un rapporto di lavoro subordinato, codeste Città metropolitane e codesti Liberi Consorzi sono autorizzati, nei limiti delle ore pattuite e delle risorse finanziarie trasferite, ad avviare con i medesimi soggetti le "coprogettazioni" nei modi e nei termini di cui all'art. 48 del citato decreto legge.

L'ASSESSORE
Antonio Scavone